



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*Diritto alla cura e laicità dello Stato: profili etici e prospettive giuridiche*¹

SIMONA ATTOLLINO

1. *La lettura laica dei diritti*

Il confronto sulle tematiche eticamente sensibili rappresenta, attualmente, l'apice più significativo e complesso della realizzazione della democrazia e del pluralismo.

Se è vero che né il diritto né la giurisprudenza possono “codificare” le coscienze, è altrettanto necessaria una condivisione di alcune regole dell'agire sociale, con particolare attenzione proprio ai diritti inviolabili dell'uomo, alla libertà, alla dignità e alla tutela della salute. L'indipendenza e sovranità degli *ordini distinti* sono, infatti, messe a dura prova allorquando lo Stato e la religione dialogano, tra non poche difficoltà, con la libertà della ricerca scientifica².

Del resto, la dimensione quotidiana è l'oggetto dell'interesse più intenso del diritto³, tanto è vero che la Costituzione, la giurisprudenza costituzionale e l'elaborazione dottrinale assumono, con riguardo alle tematiche bioetiche, un ruolo determinante, giacché delineano un nucleo essenziale di valori e principi diffusamente applicabili ai rapporti sociali ed in grado di fornire un substrato regolamentare sufficientemente chiaro, coerente, condiviso ed efficace.

Ma sino a che punto il diritto possa insinuarsi nella sfera morale dell'individuo, al contempo cittadino e fedele, portatore, quindi, di un personale

¹ Comunicazione per gli atti del primo convegno ADEC, Bari, 17-18 settembre 2009, in corso di pubblicazione.

² Molto spesso l'esercizio del diritto alla salute, condizionato dal progresso scientifico, si è trovato ad operare in un quadro molto complesso di compatibilità con altri diritti, come il diritto all'auto-determinazione e alla libertà religiosa. Sul tema, STEFANO RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 101-122; PAOLO ZATTI, *Il diritto di scegliere la propria salute (in margine al caso del S. Raffaele)*, in *Nuova giur. Civ. comment.*, 2000, II, p. 1 ss; AMEDEO SANTOSUOSSO, *Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza*, Raffaello Cortina, Milano, 2001, *passim*. RAFFAELE COPPOLA, *La questione bioetica nella visione laica e nei principi cattolici*, in *Dialogando – Riproduzione umana e prevenzione dei difetti congeniti tra biotecnologia, normativa ed etica*, 21 giugno 2003, pp. 33-36.

³ STEFANO RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 10 ss.

patrimonio valoriale ed ideologico, sino a immobilizzarne le volontà nell'alveo del "lecito e del consentito", pone un dilemma assai cruciale ed esposto alle interpretazioni più dissimili.

Dal punto di vista del giurista, la via preferibile sarebbe quella che conduce ad un percorso ermeneutico che, dopo una preliminare riflessione etica, approda senza remore alla regola giuridica. I contrasti, del resto, non rappresentano dibattiti così estranei alla storia della scienza filosofico-giuridica se si pensi alla risalente icona di Antigone del conflitto tra legge naturale e legge positiva⁴.

Tuttavia, oggi il dibattito si sposta su un terreno assai più insidioso, intrecciato, in cui non si discute più solo di differenze concettuali e epistemologiche, bensì del *benessere psico-fisico dell'individuo*, tutelato nella sua globalità e complessità, portatore di scelte intimamente necessarie, ma forse pubblicamente inaccettabili.

Il diritto di ciascun individuo di scegliere cosa è più giusto per la propria vita si scontra, infatti, con un modello di Stato laico in cui la coesistenza e reale comunicabilità delle differenti teorie etiche creano non pochi problemi applicativi, relativi, ad esempio, alle fasi iniziali e finali della vita, alle tecnologie bio-genetiche, ai nuovi metodi di procreazione assistita⁵.

I contenuti e le potenzialità della laicità dello Stato, così come interpretata nell'Italia pluralistica e democratica dei nostri giorni, non è un mero contenuto filosofico, bensì rappresenta la capacità di distinguere gli ambiti delle diverse competenze, nell'ottica del rispetto della diversità.

La laicità, in fondo, significa tolleranza e capacità di farsi portavoce di un credo, consapevoli dell'esistenza legittima di altri⁶. La definizione del rapporto tra laicità dello Stato e bioetica è ormai uno dei momenti più significativi della realizzazione effettiva del paradigma dello Stato pluralista contemporaneo.

⁴ GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, II, La Nuova Italia, Firenze, 1973, p. 14 ss; GUIDO FASSÒ, *Storia delle filosofie del diritto*, I, in CARLA FARALLI (a cura di), *Antichità e Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 19 ss; VINCENZO TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Jovene, Napoli, 2009, *passim*.

⁵ FORTUNATO FRENI, *La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità*, Giuffrè, Milano, 2012, *passim*; con riguardo alla procreazione assistita cfr., fra gli altri, RAFFAELE COPPOLA, *Aspetti etici dell'infertilità di coppia*, Lettura al congresso congiunto delle Sezioni di Puglia-Basilicata e Campania-Calabria della Società italiana di Andrologia, svoltosi presso l'Ente ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Ba), 7-8 Ottobre 2011, in corso di pubblicazione.

⁶ CLAUDIO MAGRIS, *Laicità e religione*, in GEMINELLO PRETEROSI (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 109 ss.

Laicità, in questo senso, rappresenta anche il luogo del dialogo entro cui ciascuno deve poter esprimere la propria opinione senza prevaricare l'altro, nella consapevolezza di una regola giuridica invalicabile.

Così l'emersione di temi "eticamente sensibili" costituisce il terreno preferibile per il confronto e, talvolta, lo scontro sul tema della laicità: il patrimonio etico e valoriale, frutto di una pesante eredità storica, deve, infatti, inserirsi nel quadro dell'inevitabile progresso scientifico e tecnologico.

In realtà, i rapporti fra diritto e religione sono molto più complessi, e in qualche modo sotterranei, di quanto non dia ad intendere la debolezza della normativa sui temi sensibili⁷, tanto che il dibattito sul bilanciamento tra vita e salute, da un lato, e libertà religiosa e identità culturale, dall'altro, coinvolge inevitabilmente gli stessi fondamenti dello Stato democratico e pluralistico. Se, quindi, in contesti multiculturali, c'è chi ha auspicato il ricorso all'individuazione di uno "statuto etico minimo", capace di costituire una fonte di regolamentazione comune⁸, in altra prospettiva, invece, si è rilevata la pericolosità di tale statuto essenziale, che finirebbe per determinare in modo paternalista i limiti entro cui le minoranze religiose possono manifestare la propria diversità culturale⁹.

Così, non resta che affidarsi ad una *lettura laica* dei diritti, che costituisce il necessario terreno di confronto, in cui la laicità diviene il fondamento della democrazia¹⁰.

Nonostante l'innegabile *primauté du droit* e al di là dei processi di secolarizzazione che stanno interessando i moderni Stati occidentali¹¹, non può trascurarsi il dato giusta al quale i valori religiosi sono comunque presenti nella tradizione culturale europea e, inevitabilmente, vengono fatti propri dal diritto secolare¹².

È, in effetti, l'epoca dei mutamenti politici e sociali che determinano nuove concezioni dell'essere umano e del suo corpo, in una sorta di *giuridifica-*

⁷ Per esempio la L. n. 40 del 2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") ed i suoi omologhi.

⁸ In tal senso, PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, *Alterità nazionale e diritto alla differenza*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, n. 1, 1992, p. 69 ss.

⁹ Così, MARIA ROSARIA MARELLA, *Identità culturale e differenze. A proposito del saggio di Paolo Morozzo della Rocca*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, n. 3, 1992, p. 431 ss.

¹⁰ Cfr. STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari, 2009, *passim*.

¹¹ ERNST-WOLFGANG BOCKENFÖRDE, *Lo Stato secolarizzato nel suo rapporto con la religione*, Relazione al Seminario *Religione e Stato liberale: una prospettiva post-secolare*, Roma, 8 ottobre 2007; LORENZA VIOLINI, *Bioetica e laicità*, Relazione al Convegno AIC *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26-27 ottobre 2007.

¹² Si pensi, ad esempio, alle clausole dell'ordine pubblico e del buon costume.

zione dello stesso¹³, in cui l'originaria dialettica fra diritti e valori assume confini labili: la regola giuridica cerca di imporsi anche nei momenti più intimi della vita dell'individuo, sulla sua facoltà di procreare, di autodeterminarsi e, finanche, sul suo diritto di vivere e scegliere il fine vita, come se questi aspetti riguardassero le scelte dello Stato e gli obblighi di ciascuno nei confronti delle istituzioni pubbliche.

La lettura laica dei diritti, tuttavia, impone un intervento statale rispettoso delle differenti convinzioni etiche e religiose, al fine di evitare ingiustificate compressioni dei diritti di ciascuno, con particolare riferimento proprio all'autodeterminazione in momenti tanto cruciali della propria esistenza¹⁴.

In ossequio all'essenza dello Stato costituzionale, infatti, *il diritto non è oggetto in proprietà di uno, ma deve essere oggetto delle cure di tanti*¹⁵. Così, il consenso informato, il testamento biologico, la fecondazione assistita sono tutti tasselli di un progresso legislativo che è sinonimo della maturazione dei diritti fondamentali.

In uno Stato di diritto lo strumento attraverso cui il dialogo tra laicità e diritti può realizzarsi è proprio il dettato costituzionale: è la valorizzazione del ruolo decisionale della persona umana, così come desumibile dal Testo fondamentale, lo strumento più idoneo alla tutela dei diritti fondamentali.

2. La sostanza etica della democrazia

La concezione tecno-scientifica della vita umana e della sua storia è, dunque, oggi la lente d'ingrandimento attraverso cui guardare alle problematiche delle moderne democrazie pluralistiche: la scienza antropologica e la figura dell'essere umano risultano, così, ridefiniti da questa nuova disciplina, la *tecnoscienza*, che già da alcuni anni ha l'ambizione di poter fornire spiegazioni all'intero processo evolutivo umano. Sembra, addirittura, voler appropriarsi di quelli che una volta erano i contenuti dell'etica filosofica e della religione, considerate ora nei limiti della sola ragione.

Il sistema della familiarità ne risulta sconvolto e si produce l'ansia sociale di metabolizzare questo cambiamento: i contorni dell'essere umano sono,

¹³ Cfr MARIA ROSARIA MARELLA, *I diritti civili tra laicità e giustizia sociale*, in ANASTASIA (a cura di), *Diritto e Democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 45 ss.

¹⁴ Sul tema, in prospettiva comparatistica, cfr. la puntuale riflessione di CARMELA VENTRELLA MANCINI, *L'eutanasia tra diritto alla vita e diritto alla libertà di autodeterminazione in Italia e in Spagna*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, pp. 1583-1609.

¹⁵ GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 213.

per così dire, ridefiniti dall'avvento delle tecnologie¹⁶.

Del resto, è ciò che è avvenuto, sicuramente con meno difficoltà e clamore, già nei rapporti privatistici e commerciali con l'utilizzo delle nuove tecnologie (cd. *e-commerce*) nella determinazione, ad esempio, dei consensi contrattuali. E persino in settori che interessano aspetti patrimoniali, per definizione "meno delicati" del diritto al benessere psico-fisico, le reticenze e i diversificati precipitati applicativi sono stati e sono molteplici: poter solo immaginare di concludere un negozio giuridico nel momento "virtuale" in cui l'impulso elettronico dell'accettante verrà registrato dal server del *provider* del proponente, già questo crea non poche difficoltà di accettazione sociale.

Se, quindi, si considera che le pratiche commerciali non sono altro che la "naturale" conseguenza della nuova concezione dell'essere umano, allora i contrasti tra la regola biologico-naturale e la regola biografico-culturale si intensificano¹⁷.

Quanto innanzi per evidenziare che il riduzionismo biologico non è, in effetti, ammissibile perché nega la complessità dell'esistenza e limita la sua possibilità di manifestarsi¹⁸.

Tutto ciò mette, però, in discussione *la sostanza etica della democrazia*¹⁹.

La funzione cui è chiamata a svolgere la regola giuridica è, pertanto, ambivalente: da un lato, assecondare la tecno-scienza, senza dover necessariamente condividerla, ma come imprescindibile regolamentazione del fenomeno. Dall'altro, sulla spinta della preoccupazione di un ordine naturale potenzialmente sconvolto dalla tecno-scienza, il diritto dovrebbe porvi

¹⁶ JÜRGEN HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino, 2002, p. 26 ss.

¹⁷ Cfr CARLO CASTRONOVO, *Il negozio giuridico dal patrimonio alla persona*, in *Enc. Dir. Priv.*, 2009, I, p. 87.

¹⁸ Anche la Dichiarazione sul Genoma umano dell'UNESCO del 1997 prescrive all'art. 2 (a) "Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria dignità e dei propri diritti, qualunque siano le sue caratteristiche genetiche. (b) Questa dignità impone di non ridurre gli individui alle loro caratteristiche genetiche e di rispettare il carattere unico di ciascuno e la sua diversità." A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, la quale, mentre all'art. 2, smentendo qualsiasi tipo di concezione utilitaristica dell'individuo e del suo benessere psico-fisico, afferma a chiare lettere la prevalenza «dell'interesse e del valore dell'essere umano» sul «solo interesse della società o della scienza», all'art. 5, pone la seguente "regola generale" (secondo la rubrica della disposizione): «*Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.*».

¹⁹ HANS JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, 1979, tr.it. a cura di PIER PAOLO PORTINARO, Einaudi, Torino, 1990, p. 49 ss.

rimedia, così come è avvenuto per esempio in occasione della Legge sulla procreazione assistita, n. 40 del 2004²⁰.

In tale ultima prospettiva si sarebbe mossa la Corte costituzionale con la sentenza n. 151/2009, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", nonché (comma 3) nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Secondo la Corte la previsione legislativa non avrebbe riconosciuto al medico la possibilità di una personale valutazione medico-diagnostica, dovendo individuare, caso per caso, un limite numerico di embrioni da impiantare ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto. Al riguardo, continua il Giudice costituzionale, "va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che le acquisizioni scientifiche e sperimentali pongono alla discrezionalità legislativa, essendo le stesse in continua evoluzione, giacché in materia di pratiche terapeutiche, l'autonomia e la responsabilità del sanitario dovrebbero costituire la regola di base che, unitamente al consenso del paziente, possa indirizzare l'operato degli specialisti"²¹.

Ancora una volta, quindi, emerge l'importanza dell'analisi delle singole fattispecie attraverso il metro costituzionale: la valorizzazione della persona

²⁰ In tema di procreazione medicalmente assistita, si segnala il recente intervento della Corte Costituzionale, ord. n. 150/2012 all'url www.cortecostituzionale.it, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della Legge n. 40 del 2004. In particolare, le parti ricorrenti sollevano la violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., poiché il divieto stabilito dall'art. 4, comma 3, L. 40 del 2004 non avrebbe garantito alle coppie affette da sterilità o infertilità irreversibile il diritto alla vita privata e familiare, il diritto alla identità e autodeterminazione, il diritto di costruire liberamente la propria vita, nonché il diritto alla salute, in violazione con il principio di non discriminazione. Ciò sarebbe in contrasto non solo con il dettato costituzionale, ma anche con le norme internazionali convenzionali e comunitarie sui diritti umani. La Corte, così, nella suddetta ordinanza, conferma che "la legge n. 40 del 2004 costituisce la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore (...) che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa". Si segnala, altresì, Cour européenne des droits de l'homme, deuxième section, Affaire Costa et Pavan c/ Italie, requête n. 54270/10, Strasbourg, 28 Août 2012, all'url www.echr.coe.int/echr/ che ha cassato la L. n. 40/2004, nella fattispecie agli articoli 4 e 13, laddove prevede che a poter ricorrere alla diagnosi pre-impianto siano esclusivamente le coppie ritenute scientificamente sterili. A parere della magistratura europea, il sistema normativo italiano violerebbe il diritto alla vita privata e familiare, nella misura in cui non consentirebbe il ricorso ad interventi terapeutici di tal fatta per le coppie affette da patologie diverse dalla sterilità.

²¹ Corte costituzionale Sent. n. 151/2009, all'url www.cortecostituzionale.it.

umana passa per il riconoscimento sia del diritto all'autodeterminazione sia di quello alla salute, non potendo né il potere politico né il potere medico impadronirsi della natura della persona umana.

La disciplina giuridica del fenomeno religioso ritrova, in questo contesto, la sua *funzione sociale costruttiva*: la tutela del *bene comune*, infatti, rappresenta il fine cui sia la religione sia lo Stato mirano per la piena attuazione del dettato costituzionale²².

D'altronde, non v'è dubbio che i Padri Costituenti avessero ideato una forma di Stato che contemplasse una sinergia fra i poteri, proprio nell'ottica della realizzazione del benessere complessivo dei singoli individui, sottolineando come a tal fine il potere decisionale di questi ultimi avrebbe dovuto perfettamente inserirsi nella rigidità delle procedure pubbliche senza rischiare di essere compresso.

Si pensi all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione italiana che fonda un principio cardine in ambito sanitario: il diritto di rifiutare i trattamenti che non siano espressamente previsti da una legge. Allo stesso modo, riconoscendo anche il diritto dell'obiettore di rifiutare comportamenti giuridicamente dovuti in nome della propria coscienza, la Costituzione pone un argine all'intervento "etico" dello Stato.

I problemi, tuttavia, riemergono non appena si abbandona il livello dei principi generali dell'ordinamento per cercare di trovare una disciplina precisa su tematiche di maggior complessità.

È, in questo secondo ambito, libero da stringenti vincoli costituzionali, che si impone la scelta procedurale.

La regola giuridica ha il compito di fissare quelle procedure attraverso le quali giungere alle decisioni del singolo con adeguata convinzione ed informazione. Deve necessariamente trattarsi, tuttavia, di percorsi normativi i cui esiti non debbano essere influenzati dal mero principio maggioritario, ma che si articolino attraverso un dialogo intellettuale disponibile al confronto tra le differenti sensibilità, culturali e religiose.²³

Si tratta, quindi, di delineare una disciplina aperta, che fonda il proprio riconoscimento non sul comando autoritativo e statale, ma sulla *sostanza etica della democrazia pluralistica*. Un dialogo in cui nessuno può imporre le sue ragioni sulla base dei rapporti di forza, ma che tende a convincere l'altro in virtù delle migliori argomentazioni.

²² RONALD DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, 2006, tr. it. a cura di LUCIA CORNALBA, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 67 ss.

²³ STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 106.

In questa prospettiva, si potrebbe giungere alla formazione di un biodiritto che, più che altro, si legittima prevalentemente attraverso il carattere plurale del procedimento di formazione: *non veritas nec auctoritas sed pluralitas facit legem*.²⁴

3. Le “nuove frontiere” del diritto alla salute

L'esegesi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione induce ad una riflessione sulla portata espansiva della prescrizione.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, tranne che un intervento coattivo non sia espressamente e specificamente autorizzato dalla legge e a condizione che i contenuti di quest'ultima siano rispettosi del valore della persona umana.

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio *diritto generale di rifiutare le cure*²⁵, particolare accezione del diritto alla libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione²⁶.

In effetti, la norma cela grandi potenzialità interpretative che, probabilmente, solo di recente la dottrina e la giurisprudenza più acuta hanno valorizzato: se non appare, in effetti, esplicitato un “dovere di vivere²⁷”, non può altrettanto scorgersi nel “rischio di morte” o di malattia, un limite negativo al criterio della volontarietà dei trattamenti sanitari. Nessuna legge, v'è da aggiungere, prevede un trattamento sanitario obbligatorio nel caso in cui il rifiuto di cure implichi una rinuncia alla vita.

Anche norme subordinate all'articolo 32 della Costituzione sembrano, d'altra parte, uniformarsi al criterio della necessaria volontarietà, sempre e comunque, dei trattamenti sanitari. Si pensi alla Legge n. 833 del 23 di-

²⁴ CARLO CASONATO, CINZIA PICIOCCHI (a cura di), *Biodiritto in dialogo*, Cedam, Milano, 2006, *passim*.; CARLO CASONATO, *Introduzione al biodiritto: la bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Cedam, Trento, 2006, *passim*.

²⁵ ANTONIO VALLINI, *Il valore del rifiuto di cure non confermabile dal paziente, alla luce della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la Biomedicina*, in *Diritto Pubblico*, I, 2003, p. 185 ss.; FUSTO GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. It. dir. Pr. Pen.*, 1997, p. 90; *Id.*, *Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo*, in *Dir. Pen. proc.*, 1999, p. 404 s.

²⁶ Cfr ALESSANDRO PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, I, Cedam, Padova, 1985, p. 160; GIUSEPPE AMATO, *voce Libertà (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 272; FEDERICO MONTI, *Responsabilità civile e penale del medico: luci ed ombre sul consenso informato nell'analisi della giurisprudenza*, in *Pol. dir.*, 1999, n. 2, p. 228 ss.

²⁷ ROSALIA D'ALESSIO, *Limiti costituzionali dei trattamenti “sanitari”*, in *Dir. E soc.*, 1981, p. 540 ss.

cembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la quale esordisce con un'enunciazione di massima "la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana" (articolo 1), e specifica "gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari" (articolo 33).

Pare, dunque, legittimo riconoscere nuove potenzialità al diritto alla salute, oggetto di così tanta letteratura contemporanea, solo recentemente scandagliato nella prospettiva della *libertà di cura*. Certamente occorre cautela nell'affermare che si sia ormai consolidato, quale nuova forma di libertà personale, il diritto alla *libertà di cura*, soprattutto qualora tale diritto sia inteso in senso assolutamente illimitato.

Certo è, però, che la libertà umana agisce e si autolimita proprio all'interno del tessuto sociale²⁸, laddove incontra le istanze del prossimo; il che non significa ridurre il problema alla rigida alternativa tra interessi privati ed interessi pubblici, bensì rimarca il ruolo dei principi costituzionali nella gestione dei contrasti sui temi sensibili.

"La Costituzione può sviluppare la sua forza coordinatrice e unificante solo qualora garantisca dei diritti non soltanto a favore del "beneficiario", ma anche a favore della collettività"²⁹. Non è, infatti, ammissibile comprimere i diritti della comunità, ad esclusivo vantaggio del diritto di pochi: all'opposto, la negazione della dimensione individuale dei diritti fondamentali, in funzione della *garanzia concessa alla comunità*³⁰, comporterebbe un ingiustificato indebolimento delle garanzie di cui all'articolo 32 della Costituzione³¹.

Se il diritto di vivere, fonte di tutti i diritti, include anche il diritto di morire³², nell'intima e ineluttabile contiguità delle due dimensioni, non può ammettersi, in forza del principio di laicità, che una differente concezione

²⁸ PETER HABERLE, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, trad. it a cura di ALESSANDRO FUSILLO, ROMOLO ROSSI, p. 54.

²⁹ PETER HABERLE, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, cit., p. 55.

³⁰ PETER HABERLE, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, cit., p. 54.

³¹ Non appare dello stesso avviso la ricostruzione giuridica operata, da ultimo, dalla Corte Costituzionale, Sent. n. 107 del 2012 all'url www.cortecostituzionale.it, secondo cui "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale". La Corte, pertanto, ammette una compressione del diritto all'autodeterminazione del singolo, in funzione di un interesse collettivo superiore, quale è la salute pubblica. Il trattamento "sacrificante" della libertà individuale viene, quindi, ricondotto ad una dimensione di tipo solidaristico.

³² HANS JONAS, *Il diritto di morire*, 1985, tr. it. Il Melangono, Genova, 1991, p. 28.

sacrale di indisponibilità della vita possa tradursi nell'imporre al singolo, contro la sua espressa o presumibile volontà, una sofferenza senza speranza³³.

La volontarietà della cura, che si traduce tanto nel rifiuto del paziente quanto nell'obbligo di non violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, si estende in tale prospettiva a coloro i quali, anche e soprattutto nel fine vita, rivendicano la dignità delle loro scelte. Lasciar morire una persona in un modo che altri approvano, ma che essa considera in orribile contraddizione con la sua vita è, infatti, "una forma di tirannia odiosa e distruttiva"³⁴.

In questa rinnovata veste, il ruolo della norma giuridica, legata intimamente ad una mal dissimulata dimensione di potere e di coercizione pubblica sull'individuo³⁵, deve necessariamente assumere un carattere mite, rispettoso degli individui, ovvero laico, in una prospettiva pluralistica e accogliente³⁶: è l'idea di una laicità "leggera", aperta al dialogo e portatrice di valori diversi, ma comuni in democrazia³⁷.

La laicità rappresenta, così, *un metodo*, attraverso cui il pluralismo democratico rimarca i suoi caratteri.

³³ Il che violerebbe tra l'altro, indirettamente, anche l'art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza" e potrebbe, altresì, configurare un'ipotesi di reato (per violazione dell'art. 582 o 610 c.p.) a carico del medico curante.

³⁴ Così RONALD DWORKIN, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia, libertà individuale*, 1993, tr.it. Ed. di Comunità, Milano, 1994, p. 300 ss.

³⁵ Secondo la suggestiva interpretazione di GERHARD RITTER, *Il volto demoniaco del potere*, 1948, tr.it. Il Mulino, Bologna, 1958, che ne traccia la storia fino a Hitler partendo dall'età moderna, nella contrapposizione tra lo Stato di potenza di Machiavelli e la dimensione utopica di Moro.

³⁶ NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 50 ss; FRANCESCO RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, Versione provvisoria della relazione al Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli 26-27 ottobre 2007, all'url www.associazionedeicostituzionalisti.it.

³⁷ Si tratta, in sostanza, di una declinazione della concezione di "laicità relativa", quindi necessaria e ponderata, in cui "un ruolo di primo piano è giocato dai dettami delle confessioni storiche, anche nella loro proiezione culturale, e dal concomitante rilievo della retta coscienza dei cittadini, nel delicato rapporto tra regola della maggioranza e tutela delle minoranze, nonché dal conseguente atteggiamento dello Stato nei raggio dei c.d. temi sensibili. Essi vanno dal riconoscimento della dignità della persona umana al rispetto ed alla salvaguardia dei suoi diritti, inalienabili ed intangibili, all'assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo della politica, con specificazioni che corrono dal divorzio all'aborto, ai simboli religiosi, alla posizione sulle coppie di fatto, sulla procreazione assistita, sull'eutanasia e via dicendo". Così, RAFFAELE COPPOLA, *Laicità relativa*, in PAOLO PICOZZA, GIUSEPPE RIVETTI (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 105. Cfr, altresì, Id., *Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato*, all'url www.statoechiese.it, 2008, p. 4, in cui l'Autore auspica un'interpretazione del principio di laicità "depurata dalle incrostazioni agnostiche o indifferentistiche e inserita nel complessivo quadro costituzionale ed ordinamentale."

4. *Profili ricostruttivi e conclusivi: tra etica e diritto di scegliere*

La vita, quindi, è autodeterminazione o dono irrinunciabile?

Sulla base delle argomentazioni sino ad ora esposte, il conflitto fra diritto di libertà religiosa e diritto alla vita non è più un pretesto sufficiente a delimitare i confini di un tema così evanescente.

La reazione sociale su un credo “socialmente inaccettabile” è, infatti, un approccio oramai desueto e non idoneo a spiegare la complessità del fenomeno.

Si pensi alla classica ipotesi di rifiuto all’emotrasfusione da parte dei fedeli Testimoni di Geova. Se è vero che il paziente trasfuso coattivamente rivendica la violazione della sua libertà religiosa, è altrettanto diffuso il rifiuto a causa di presunti motivi di opportunità sanitaria e di specifica consapevolezza della pericolosità delle emotrasfusioni.

Il diritto di rifiutare, pertanto, si completa da una consapevolezza che va oltre il mero rispetto di precetti religiosi che, nel caso dei testimoni di Geova, sono fondati sulla Bibbia. Si tratterebbe, così, di un diritto di autodeterminazione, non solamente religiosa, bensì anche sanitaria, politica, etica, che si esteriorizza *erga omnes* attraverso l’insindacabile processo intimo e volitivo dell’individuo.

In tal senso il diritto, costituzionalmente garantito, di sottrarsi ad una particolare pratica terapeutica, sia esso motivato da istanze religiose, piuttosto che sanitarie, etiche o politiche, sia esso ulteriormente ricompreso nel diritto alla libertà religiosa, *ex* articolo 19 della Costituzione, trova *ab origine* già ampio riconoscimento negli artt. 32, comma 2, 13 e 23 del Testo fondamentale.

Questa tesi è, del resto, confermata dalla giurisprudenza più recente.

Così, ad esempio, il caso del Giudice Tutelare di Bari, Sez. distaccata di Putignano, che ha autorizzato l’amministratore di sostegno “a manifestare, per conto del beneficiario, la volontà in ordine agli atti trasfusionali di sangue ed emoderivati secondo il credo religioso della Congregazione dei Testimoni di Geova, previa verifica della possibilità di esperire rimedi alternativi salvavita”³⁸.

È l’ipotesi del soggetto, in questo caso beneficiario dell’amministrazione di sostegno, non più in grado di esprimere la propria volontà a causa dello stato avanzato della malattia³⁹.

³⁸ Trib. Bari, sez. dist. Putignano, decreto, 18.08.2011, inedito.

³⁹ Sul tema, cfr MAURIZIO DI MASI, *Testimoni di Geova e Amministrazione di sostegno: nuovi orizzonti del fine-vita*, in *Riv. crit. dir. priv.*, XXX, n.1, 2012, pp. 145-160.

La necessità, pertanto, del Giudice di ricostruire la volontà dell'interessato, ha condotto all'applicabilità del principio elaborato dalle Sezioni Unite in occasione del caso Englaro⁴⁰, ossia in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, tratti dalle precedenti dichiarazioni del malato, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, della sua identità e del suo modo di concepire la dignità della persona⁴¹.

In tale quadro la decisione del Giudice barese conferma che la tutela della dignità della persona passa anche per il riconoscimento della libertà religiosa, dell'identità personale e della libertà di autodeterminazione⁴².

Se, quindi, la garanzia della libertà religiosa e di coscienza dell'individuo è incontestabile, il passaggio argomentativo interessante è rappresentato proprio dalla rilevanza del diritto all'autodeterminazione, che non contrasta con il credo religioso, dove tutela il bene primario della vita⁴³.

⁴⁰ Cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2007, n. 21748, in CESARE SALVI, *Principi costituzionali e Diritto Privato*, Perugia, 2011, p. 110 ss. Nella decisione si riconosce al rappresentante il potere di decidere "con l'incapace, ricostruendo ove necessario la presunta volontà del paziente incapace. Nella sentenza, infatti, si legge che "il tutore nella ricerca del *best interest*, deve decidere "non al posto" dell'incapace, né "per l'incapace", ma "con" l'incapace; quindi, ricostruendo la presunta volontà del malato incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui o lei espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà della sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche» (p. 119). Di diversa opinione sull'accertamento indiziario della volontà di Eluana Englaro, effettuato dalla Cass. 21748/07 sostanzialmente ex art. 2729 c.c., LUCA NIVARRA, *Autonomia (bio)giuridica e tutela della persona*, in *Europa e dir. Priv.*, 2009, n. 3, p. 719 ss.

⁴¹ Vedi FEDERICO GUSTAVO PIZZETTI, *Sugli ultimi sviluppi del «caso Englaro»: limiti della legge e «progetto di vita»*, in *Pol. dir.*, 2009, n. 3, p. 445 ss., il quale osserva che la terminologia usata dalla Cassazione in questo vero e proprio *leading case* è, sostanzialmente, quella del diritto all'identità personale. Lo stesso LUCA NIVARRA, *op. ult. cit.*, osserva come la sentenza n. 27148/07 si collochi nel filone di sentenze della Cassazione inaugurato dalla pronuncia sul caso Soraya (Cass. N. 2129 del 27 Maggio 1975), *ergo* in quella giurisprudenza che ha dato voce, nel nostro ordinamento, al diritto alla riservatezza.

⁴² Cfr. FEDERICA BOTTI, *Il pluralismo religioso come antidoto allo Stato etico*, all'url www.forumcostituzionale.it, in cui l'Autrice constata che le scelte etiche dell'individuo hanno a fondamento anche delle motivazioni di carattere religioso o di carattere valoriale laico «che riportano ai diritti garantiti dall'art. 19 Cost., in quanto "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma" e questo bisogno si manifesta con maggiore intensità nelle fasi di passaggio, in quei momenti difficili dell'esistenza che caratterizzano il vivere».

⁴³ Dello stesso avviso anche Corte di Appello di Milano con la sentenza del 19 agosto 2011, n. 2359/2011 in *Famiglia e Diritto*, 2012, 1, p. 59 secondo cui "come la salute, neppure la tutela del bene vita, in realtà, può giustificare, alla luce del dettato costituzionale, la limitazione del diritto di autodeterminazione del paziente circa le cure cui sottoporsi. È inconciliabile, infatti, con la previsione dell'art. 32, 2° comma Cost., la limitazione del diritto di autodeterminazione fondato sulla tutela prevalente del bene vita, sulla indisponibilità della vita ai sensi dell'art. 579 c.p. e 580 c.p., che sono norme peraltro di rango subordinato a quello costituzionale. Peraltro questa stessa Corte si è espressa in argomento con il decreto n. 88, del 25 giugno 2008, allorché alla pag. 27, ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento giuridico nessun bene vita, inteso 'come un'entità esterna

In sostanza, “i livelli raggiunti in campo medico, anche grazie alle apparecchiature medicali di nuova generazione, consentono di utilizzare tecniche diverse dalla trasfusione di sangue ed emoderivati (ad esempio facendo ricorso all'autotrasfusione con l'utilizzazione del sangue intraoperatorio dello stesso paziente) per garantire le cure opportune in caso di necessità, sicché l'esercizio della libertà religiosa non è in contrasto con il primario diritto alla vita”. In tale prospettiva, il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non configura un'ipotesi di eutanasia, ossia un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta da parte del malato e la volontà di quest'ultimo che la malattia segua il suo corso naturale⁴⁴.

È, quindi, il caso di sostenere che non sussiste alcun conflitto fra la libertà religiosa e il diritto alla vita?

In fondo, la Costituzione non menziona esplicitamente in alcuna norma un diritto alla vita, quando, invece, si rinviene uno specifico diritto alla salute che, in quale modo, accede alla vita per qualificarne l'integrità psico-fisica.

A ben guardare, sul piano ontologico, non sarebbe logico tutelare un bene che è per definizione transitorio e inafferrabile.

V'è di più, un rapido sguardo alla normativa conduce ad una riflessione quasi opposta: si pensi, a titolo esemplificativo, al D.P.R. 545/86, il Regolamento di disciplina militare, così come modificato dal D. Lgs n. 66 del 2010, il cui articolo 9 impone al militare *se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita*, ciò in ragione di difesa della difesa e della pubblica sicurezza. Si pensi ulteriormente alle scriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa (articoli 50-54 c.p.), che escludono l'antigiuridicità di una condotta, altrimenti penalmente rilevante e sanzionabile.

Il diritto alla vita, in questi casi, è letteralmente soppresso, laddove l'azione lesiva, necessaria per salvaguardare un interesse superiore, non risulta punita.

Nondimeno, da un punto di vista strettamente ecclesiasticistico, sia il diritto alla libertà religiosa, sia il diritto alla vita fanno capo alla stessa persona-paziente.

Anche qualora volesse parlarsi di un “dovere di restare in vita” o meglio “dovere di curarsi”, anziché di “diritto alla vita”, riconducendo la locuzione

all'uomo, che possa imporsi ... anche contro ed a dispetto della volontà dell'uomo' ma esiste invece il bene di vivere da uomo libero con la propria identità e dignità”.

⁴⁴ *Ibidem*.

al quel dovere di solidarietà, *ex* articolo 2 della Costituzione, non potrebbe egualmente scorgersi alcun conflitto normativo.

Invero, la circostanza che un paziente/fedelesse Testimone di Geova rifiuti le emotrasfusioni non significa che voglia sottrarsi alla vita, ma forse il contrario: sceglie di essere curato con tutti gli altri presidi terapeutici in possesso della scienza medica. È un'interpretazione certamente costituzionalmente orientata⁴⁵.

Così, dall'ipotesi classica del rifiuto di emotrasfusione, emerge, in generale, in Italia, la difficoltà del legislatore di elaborare una legge sul fine-vita.

Ferma restando la necessità di un intervento legislativo costituzionalmente orientato, è stato, a giusto titolo, osservato che già allo stato normativo se si ragionasse sui principi costituzionali, si potrebbe giungere alla conclusione che le "dichiarazioni di volontà anticipate" possano avere, già oggi, una qualche valenza giuridica⁴⁶.

Conclusione di fatto accolta dai giudici di merito e di Cassazione che, sempre più frequentemente, oggi, si devono pronunciare su questioni eticamente sensibili utilizzando gli strumenti giuridici esistenti e in necessaria sintonia con i valori della persona umana: siano essi norme costituzionali, sovranazionali o istituti civilistici di nuova introduzione⁴⁷.

D'altra parte, queste nuove ansie ed istanze di autodeterminazione e di rispetto dell'identità e della dignità delle minoranze e dei singoli, che si sostanziano in una richiesta di tutela della persona *tout court* nelle sue molteplici manifestazioni, non possono che spingere il giurista a riconsiderare gli strumenti tecnici e dogmatici in suo possesso, orientati maggiormente alla valorizzazione delle relazioni personali ed emotive⁴⁸.

⁴⁵ Anche la giurisprudenza costituzionale pare aver accolto tale impostazione, laddove ritiene "necessaria la libera manifestazione di volontà della parte" in tema di prelievo ematico coattivo. Cfr. Corte Cost. n. 471/1990, in *Foro it.*, I, 1991, p. 14; cfr., altresì, Corte Cost. 238/1996.

⁴⁶ Così GUIDO ALPA, *Il principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure mediche*, in AA. VV., *Testamento biologico, Riflessioni di dieci giuristi*, 2006, Fondazione Umberto Veronesi, Mondadori, Milano, p. 39 ss; Vedi anche le riflessioni di GIUSEPPE SPOTO, *Testamento biologico e amministrazione di sostegno: il giudice tutelare compie un passo indietro*, in *Corr. Giur.*, n. 9, 2011, p. 1289 ss. EMILIO FRENI, *La laicità nel biodiritto*, *op. cit.*, p. 73 ss.

⁴⁷ Si pensi all'amministrazione di sostegno, di cui al provvedimento citato Trib. di Bari, Sez. distaccata di Putignano.

⁴⁸ A tal proposito GIOVANNI MARINI, *Il consenso*, in STEFANO RODOTÀ, MARIA CHIARA TALLACHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 361 ss. L'autore evidenzia che la "valorizzazione dell'autonomia all'interno della disciplina della persona ha contribuito certamente a rimettere in discussione le dicotomie persona e patrimonio, *privacy* e proprietà, diritti non patrimoniali e patrimoniali che caratterizzavano il pensiero giuridico classico. Queste, infatti, denotavano sfere distinte rette da principi regolatori assolutamente differenti che esigevano, nelle aree collocate

Il diritto al consenso rappresenta, così, il crocevia tra il diritto alla salute e quello alla libertà personale.

Il rispetto del progetto di vita e della *Weltanschauung* di ciascun individuo, il diritto ad essere sé stessi anche negli ultimi istanti di vita richiede, perciò, che lo Stato laico rispetti le scelte esistenziali del singolo soggetto⁴⁹, frutto di un processo di identificazione delineato attraverso numerosi atti quotidiani e decisionali di autodeterminazione⁵⁰, più o meno espliciti e consapevoli, che la persona compie all'interno di modelli collettivi (quali sono anche quelli religiosi e familiari) disponibili nell'ambiente sociale.

nel primo lato delle dicotomie, la sottomissione dell'individuo e della sua volontà alle prescrizioni morali, sociali e giuridiche in cui si traducevano le esigenze di interesse collettivo variamente ricollegate, con diversa intensità nelle diverse epoche e dalle diverse ideologie, alla persona ed alla famiglia". Cfr., in particolare, p. 363.

⁴⁹ Vedi MARIA ROSARIA MARELLA, *I diritti civili fra laicità e giustizia sociale*, in STEFANO ANASTASIA (a cura di), *Diritto e Democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 45 ss. L'Autrice chiarisce che la mancata e piena attuazione sia del principio di laicità sia del diritto all'autodeterminazione, soprattutto in ambito di biodiritto, richiederebbe un intervento statale rispettoso delle diverse convinzioni etiche, frutto del confronto politico tra maggioranze parlamentari e dottrina della Chiesa cattolica.

⁵⁰ Sul processo di identificazione cfr. GIORGIO PINO, *L'identità personale*, in STEFANO RODOTÀ, MARIA CHIARA TALLACHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, cit., p. 297 ss.